

Roberto GAROFOLI

**CODICE
PENALE**

CON LEGGI COMPLEMENTARI
E **CODICE DI PROCEDURA PENALE**

TOMO UNICO

Aggiornamento a cura di
Sara PIANCASTELLI

2025



**Neldiritto
Editore**

61. Circostanze aggravanti comuni.

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [15, 68], le circostanze seguenti [578, comma 3, 579, comma 2]:

1) l'aver agito per motivi abietti o futili [576, comma 1, n. 2, 577, comma 1, n. 4];

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro [12 c.p.p.], ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576, comma 1, n. 1];

3) l'aver, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576, comma 1, n. 2, 577, comma 1, n. 4];

5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; ⁽¹⁾

6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [576, comma 1, n. 3, 585, comma 1; 296 c.p.p.];

7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio [624-648-ter; 1135-1149 c. nav.], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [24, comma 2, 481, comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646, comma 3, 649];

11-bis) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale ⁽²⁾;

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione ⁽³⁾;

11-quater) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾;

11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza ⁽⁷⁾;

11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative ⁽⁸⁾;

11-septies) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni ⁽⁹⁾;

11-octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di

cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività ⁽¹⁰⁾;

11-novies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni ⁽¹¹⁾.

11-decies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri ⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ Numero così modificato, dall'art. 1, co. 7, della l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo precedente recitava: «5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».

⁽²⁾ La Corte cost., con sentenza 8 luglio 2010, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale numero, che è stato inserito dall'art. 1 del d. l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Ai sensi dell'art. 1 della l. 15 luglio 2009, n. 94, tale disposizione si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi.

⁽³⁾ Numero inserito dall'art. 3, co. 20, della l. 15 luglio 2009, n. 94.

⁽⁴⁾ Numero inserito dall'art. 3 l. 26 novembre 2010, n. 199.

⁽⁵⁾ V.: • art. 4, l. 16 marzo 2006, n. 146. Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 • art. 71, co. 4, l. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia • art. 1, d. l. 15 dicembre 1979, n. 625. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla l. 6 febbraio 1980, n. 15. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

⁽⁶⁾ V. art. 27, co. 2, l. 25 gennaio 1962, n. 20. Norme sui procedimenti e giudizi di accusa: «La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria».

⁽⁷⁾ Le parole «e contro la libertà personale,» sono state sostituite alle parole «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» dall'art. 9, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. Precedentemente il presente numero è stato inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁽⁸⁾ Numero aggiunto dall'art. 14, comma 1, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

⁽⁹⁾ Numero aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. a), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019.

⁽¹⁰⁾ Numero aggiunto dall'art. 5, l. 14 agosto 2020, n. 113, con entrata in vigore il 24 settembre 2020.

⁽¹¹⁾ Numero aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 4 marzo 2024, n. 25, a decorrere dal 30 marzo 2024.

⁽¹²⁾ Numero aggiunto dall'art. 11, comma 1, D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

61 bis. Circostanza aggravante del reato transnazionale. ⁽¹⁾

1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. L'art. 7, co. 1, lett. p), d.lgs. cit. dispone contestualmente l'abrogazione dell'art. 4, l. 16 marzo 2006, n. 146. Secondo l'art. 8, co. 1, del d.lgs. cit. «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto».

62. Circostanze attenuanti comuni. ⁽¹⁾

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui [599];

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto,

quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale [102-104] o professionale [105], o delinquente per tendenza [108];

4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio [624-648-ter; 1135-1149 c. nav.], o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità [278 c.p.p.]⁽²⁾;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa [41³];

6) l'aver, prima del giudizio [484, 492 c.p.p.], riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni [185]; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato [289-bis⁴, 525, 630⁴⁻⁵]; o l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati⁽³⁾.

⁽¹⁾ V.: • art. 8, l. 18 febbraio 1987, n. 34. *Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo* • art. 6, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. *Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della l. 25 giugno 1999, n. 205* • artt. 289 bis, co. 4, 308, co. 2, 309, co. 2, 463, 630, commi 4-5, 655, co. 2, c.p. • art. 73, co. 7, d. p. r. n. 309 del 1990. *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza* • art. 5, l. 29 maggio 1982, n. 304. *Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale* • art. 12 quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* • art. 73, co. 7, 74, co. 7, d. p. r. 9 ottobre 1990, n. 309. *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza* • artt. 12, 17, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300* • art. 8, d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., in l. 12 luglio 1991, n. 203. *Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa* • artt. 51, co. 2, 432, co. 1, c.p. 1889.

⁽²⁾ Numero così sostituito dall'art. 2 l. 7 febbraio 1990, n. 19. *Il testo originario recitava: «4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità».*

⁽³⁾ Le parole «; o l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati» sono state aggiunte dall'art. dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. *Ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis d.lgs. n. 150, cit. le disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 2-bis è stato da ultimo inserito dall'art. 5-novies d.l. n. 162, cit., in sede di conversione. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui: "Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022."*

62 bis. Circostanze attenuanti generiche. ⁽¹⁾

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero

3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni⁽²⁾.

In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma⁽³⁾.

⁽¹⁾ *Articolo aggiunto, senza rubrica, dall'art. 2 d.lgs. lt. 14 settembre 1944, n. 288 e, successivamente, sostituito dall'articolo 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo dell'articolo, come inserito dall'art. 2 d.lgs. lt. 14 settembre 1944, n. 288, era il seguente: «Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62».*

⁽²⁾ *La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.*

⁽³⁾ *Co. inserito dalla lettera f-bis del co. 1 dell'art. 1, l. 24 luglio 2008, n. 125.*

63. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati [18 coord. c.p.], l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti [66, 68, 69], ovvero più circostanze attenuanti [66, 67, 68, 69], l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione [66 n. 3, 67 comma 2] per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo [4, 278 c.p.p.]⁽¹⁾.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla [64].

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla [65].

⁽¹⁾ *Co. così sostituito dall'art. 5 l. 31 luglio 1984, n. 400, con applicazione ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore di detta legge (29 novembre 1984), in forza di quanto disposto dall'art. 12 di essa. Per i reati commessi anteriormente resta fermo il testo originario del comma, che era così formulato: «Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta».*

64. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.

Quando ricorre una circostanza aggravante [61], e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata [63] fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta [132 comma 2].

D.L. 16 settembre 2024, n. 131, conv., con modif., dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (DECRETO SALVA INFRAZIONI), **in nota p.413, 432, 446,1108**

D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (Estratto: Allegato, artt. 1-3, 27-30, 78-120) (DECRETO RIFORMA DOGANALE), **p. 1009; in nota p. 996, 998, 1000, 1004, 1008, 1600**

D.L. 1° ottobre 2024, n. 137, conv., con modif., dalla L. 18 novembre 2024, n. 171 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, **in nota p. 228, 261, 443, 444**

L. 7 ottobre 2024, n. 152 - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, **in nota p. 740, 1744**

D.Lgs. 7 ottobre 2024, n. 156 - Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la comunità e i paesi terzi, **in nota p. 1876**

D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, conv., con modif., **dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187** - Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, (Estratto: art. 6, 7, 8) **p. 959; in nota p. 877, 879, 924**

D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, conv., con modif., dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191, **in nota p.627, 672, 1698**

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, **in nota p. 182, 1157**

L. 4 novembre 2024, n. 169 - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, **in nota p. 608**

D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 – Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, **p. 1580, in nota p. 1551, 1555, 1563, 1571**

D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 – Testo unico della giustizia tributaria, **p. 1585; in nota p. 1563**

L. 25 novembre 2024, n. 177 - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **in nota p. 231, 281, 817, 1080**

D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, **in nota p. 1976**

D.L. 29 novembre 2024, n. 178, conv., con modif., **in L. 23 gennaio 2025, n. 4** – Misure urgenti in materia di giustizia, **in nota p. 406**

D.Lgs. 10 Dicembre 2024, n. 198 – Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, **in nota p. 363**

L. 13 dicembre 2024, n. 203 – Disposizioni in materia di lavoro, **in nota p. 1798, 1801, 1816, 1825**

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, conv., con modif., **dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15** - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, **in nota p. 645, 846, 1616, 1625, 1768, 1850**

D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 204 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113, **in nota p. 1637, 1638, 1644, 1645**

L. 30 dicembre 2024, n. 207 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, **in nota p. 801, 1151, 1155, 1562**

2025

D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, **in nota, p. 1494,1495**

L. 11 marzo 2025, n. 28 - Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo

n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria, **in nota p. 1627**

D.L. 14 marzo 2025, n. 25 - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, **in nota p. 1154**

D.L. 28 marzo 2025, n. 37 - Disposizioni urgenti per il

contrasto dell'immigrazione irregolare, **in nota p. 869, 870**

L. 31 marzo 2025, n. 47 - Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione, **in nota p. 398**

D.L. 11 aprile 2025, n. 48 – **in nota, p. 113, 127, 134, 228, 406, 870, 1246, 1763**

©NeldirittoEditore